



COMUNE DI SORSO

Provincia di Sassari

ORDINANZA N. 7 DEL 15/06/2021

OGGETTO: MISURE PER LA TUTELA DEL DECORO, DELLA VIVIBILITÀ, DELL'IGIENE AMBIENTALE E DELLA PUBBLICA SALUTE E INCOLUMITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE DI SORSO. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FUMO E DI ABBANDONO DI RIFIUTI DERIVANTI DA PRODOTTI DA FUMO SUL TERR. COMUNALE.

PREMESSO CHE:

- Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, il fumo del tabacco risulta essere una delle principali cause di morte e di disabilità tra la popolazione, tali da giustificare l'iniziativa delle Amministrazioni Pubbliche tese a scoraggiare tale propensione;
- La Direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, afferma che *"Tutti i prodotti del tabacco hanno il potenziale di causare mortalità, morbilità e disabilità"* (Premessa n. 34);
- Oltre ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di fumo nei locali aperti al pubblico, il fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica giustifica l'adozione di una più stringente regolamentazione di tali comportamenti, nondimeno con riferimento agli spazi aperti frequentati da soggetti maggiormente vulnerabili, quali ad esempio, bambini e donne in stato di gravidanza;
- La legislazione nazionale sulla protezione della salute dei non fumatori (leggi 584/1975, 3/2003, 6/2016), che pure ha introdotto divieti sempre più stringenti in tutti i locali al chiuso di uso pubblico, presenta lacune per quanto riguarda il divieto di fumo nelle aree all'aperto quali ad esempio quelle specificatamente destinate al gioco dei bambini e allo sporto nei parchi e nei giardini pubblici e nelle spiagge;
- La Corte Costituzionale, già con sentenza n. 399 del 20/12/1996, aveva stabilito che *"ove si profili un'incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, deve ovviamente darsi prevalenza al primo"*;
- Non vi è dubbio che è interesse pubblico primario di tutte le Amministrazioni Pubbliche garantire la sicurezza, la vivibilità degli spazi pubblici e la salute dei propri cittadini;

RICHIAMATA inoltre la legge 16/01/2003, n. 3, ed in particolare l'art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori", comma 1-bis, che norma il divieto di fumo estendendolo anche "alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione", al fine di garantire una maggior tutela della salute dei giovani e dei bambini;

DATO ATTO CHE l'art. 3 comma 1 lett. d) del DPCM 14/12/95 dispone che *“resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti”*.

RILEVATO CHE:

- Parallelamente alle esigenze di tutela della salute, intenzione di questa Amministrazione è contrastare la cattiva abitudine di gettare sul suolo e nelle acque rifiuti prodotti da fumo che, oltre all'inquinamento ambientale, deturpano diffusamente il decoro urbano e naturale;
- Sul tema la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, ha integrato e modificato alcune delle disposizioni contenute nel Testo Unico Ambiente, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare quelle in materia di divieto di abbandono di rifiuti da prodotti da fumo – ai sensi dell'art. 232 *bis* (“Rifiuti da prodotto da fumo”) e di piccole dimensioni sul suolo e nelle acque – ai sensi dell'art. 232 *ter* (“Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni”), con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie;
- I rifiuti derivanti dal fumo di sigarette costituiscono materiale non biodegradabile e contengono un grande quantitativo di componenti nocive per l'ambiente quali: nicotina, polonio 210, composti volatili tossici, catrame, idrocarburi policiclici, acetato di cellulosa ed altri;

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune di Sorso intende perseguire con diverse attività di carattere istituzionale e di sensibilizzazione la diffusione di buone pratiche a tutela della salute pubblica anche con riferimento alla lotta contro il tabagismo e la prevenzione delle malattie che da tale fenomeno conseguono;
- Anche in virtù della vocazione turistica del territorio del Comune di Sorso, legata alle sue indubbie bellezze naturali e paesaggistiche, questa Amministrazione intende contrastare i comportamenti degenerativi conseguenti al fumo che ledono il diritto di ogni cittadino a godere del benessere offerto dal vivere e soggiornare in un habitat dotato di alto decoro igienico-sanitario ed estetico dei luoghi;
- Risulta innegabile infatti che, oltre agli aspetti legati alla salute di ogni cittadino, la dispersione sul suolo pubblico, ed in particolare su spiagge, cordoni dunali, parchi, giardini pubblici, ecc., dei mozziconi di sigaretta viene percepito come un evidente sintomo di degrado del tessuto ambientale e urbano;

RITENUTO QUINDI nelle more dell'entrata in vigore di una specifica norma regolamentare da approvarsi da parte del Consiglio Comunale:

- Di dover specificare alcune misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi sopra richiamati, che consentano di tutelare i cittadini e visitatori del territorio comunale sia sotto il profilo igienico-sanitario che del decoro ambientale;
- Di dover promuovere il recupero di spazi liberi dal fumo per la protezione della salute dei non fumatori;
- Di dover assicurarne una più libera e salutare fruizione, soprattutto da parte dei soggetti maggiormente vulnerabili;
- Utile imporre a tale scopo il divieto di fumo, finalizzato a migliorare la vivibilità dei luoghi pubblici e a salvaguardare il diritto alla salute, anche negli spazi aperti specificati dalla presente ordinanza;

- Necessario far installare nelle predette aree la segnaletica di "divieto di fumo" ai sensi della presente ordinanza;

DATO ATTO CHE:

- La natura degli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare l'incolumità pubblica dalle problematiche derivanti dal fenomeno richiamato, consentono di ricorrere agli strumenti anche di carattere autoritativo previsti dal D.lgs. n. 267/2000;
- Rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 50, co. 5 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il D.lgs. 152 del 03/04/2006 “Codice dell'Ambiente”;

VISTO il D.lgs. del 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Di istituire il divieto di fumo nelle seguenti aree all'aperto del territorio comunale:

- In tutti i parchi e giardini pubblici fino ad una distanza minima di 15 metri dalle attrezzature destinate al gioco, alle attività ricreative dei bambini e allo sport e comunque sino ad una distanza minima di 15 metri da lattanti, bambini fino a 12 anni e donne in stato di gravidanza;**
- Presso le fermate di attesa dei mezzi pubblici fino ad una distanza minima di 15 metri dalle relative pensiline ed infrastrutture segnaletiche;**
- In tutte le aree pubbliche e private ad uso pubblico all'aperto in situazioni di coda, quali ad esempio durante l'attesa per accedere a esercizi commerciali (pubblici esercizi, esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita), uffici pubblici e privati fino ad una distanza minima di 15 metri dalla coda medesima;**
- All'interno del perimetro del cimitero comunale;**
- Negli arenili insigniti del riconoscimento della “Bandiera Blu” (discesa a mare n. 3, discesa a mare n. 4, discesa a mare n. 5, discesa a mare “Marina di Sorso”) ricadenti nel territorio del Comune di Sorso come meglio identificati dall'Allegato 1 alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, nonché nello specchio acqueo prospiciente l'intera fascia costiera del Comune di Sorso fino ad una distanza di 200 m dalla riva.**

Gli appositi avvisi informativi attraverso l'utilizzo di adeguata segnaletica sono da collocarsi a cura dell'Ufficio tecnico - Servizio 2.3 Manutenzioni e Impianti Tecnologici all'ingresso e in altre posizioni ben visibili delle aree di cui ai precedenti punti a); d); e).

È altresì fatto divieto di gettare rifiuti derivanti da prodotti da fumo sul suolo e nelle acque in tutto il territorio comunale.

La presente Ordinanza assume efficacia decorso il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Sorso e sortisce i suoi effetti sino all'entrata in vigore di una specifica norma regolamentare in materia da approvarsi da parte del Consiglio Comunale.

DISPONE

Di rimandare agli uffici preposti l'individuazione delle aree ove collocare l'adeguata cartellonistica.

AVVERTE

La violazione della presente ordinanza, salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell'ambiente, igiene pubblica, è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 - bis del D. Lgs. n. 267/2000 da Euro 25,00 ad Euro 500,00;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi nonché il suo inserimento in evidenza sulla home page del sito istituzionale dell'Ente.

AVVISA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Sardegna ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

La presente O. S. verrà trasmessa, per la relativa attività di controllo e vigilanza, ciascuno per la propria competenza:

- al Comando di Polizia Municipale di Sorso - poliziamunicipale@pec.comune.sorso.ss.it
- al Comando della Stazione locale dei Carabinieri - tss24683@pec.carabinieri.it
- alla Questura di Sassari - gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it
- alla Capitaneria di Porto di Porto Torres - cp-portotorres@pec.mit.gov.it
- al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna - sfsassari@pec.cfva.it - cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it - blonportotorres@pec.cfva.it
- all'Ufficio tecnico del Comune di Sorso, Servizio 2.3 Manutenzioni e Impianti Tecnologici;
- ad ARST SPA - arst@pec.arstspa.info
- ad ATP SPA - segreteria@pec.atpsassari.it
- alla Compagnia Barracellare di Sorso - compagniabarracellaresorso@pec.it

Sorso, li 15/06/2021

IL SINDACO

Dott . Fabrizio Demelas

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.